Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 11 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 21 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938-XVI, registro 27 Africa Italiana, foglio 396.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Cipriani Alfredo fu Nicola e di Lembo Alberinda, nato a S. Marco La Catola (Foggia) il 23 dicembre 1893, capitano s. p. e. del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia indigeni, visti altri reparti fortemente impegnati contro numerose forze ribelli, con ammirevole iniziativa e slancio, si portava all'attacco ed infliggeva all'avversario gravi perdite. Attaccato a sua volta, con pronta decisione ed energia contrattaccava l'avversario e lo travolgeva, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Monte Conduda 25 giugno 1936-XIV.

Fabbricotti Bernardo fu Carlo e fu Helen Bianca, nato a Ameglia (Spezia) il 1° dicembre 1900, tenente complemento del VI battaglione arabo-somalo. — Benchè sofferente, nonostante l'ordine ricevuto di cedere il comando del reparto, rimaneva al proprio posto. Con perizia ed ardimento, guidava la propria compagnia durante un'azione svolta in terreno impervio e contro nemico tenace, efficacemente concorrendo al successo. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo. — Abdulla - Gersa Gorò, 24 giugno 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alcandri Giacomo fu Valentino e fu Alegiani Filomena, nato a Roma l'11 febbraio 1900, tenente medico s. p. e. del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Dirigente il servizio sanitario di un raggruppamento indigeni, durante lungo combattimento, organizzava con capacità e zelo, la raccolta e lo sgombero dei feriti. Sprezzante del pericolo, spesso in posizione scoperta, prestava la sua opera, dando esempio di coraggio, altruismo e sentimento del dovere. — Abdulla - Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Beretta Guido fu Carlo e di Zuccaro Giselda, nato a Momo (Novara) il 6 ottobre 1903, tenente s. p. e. del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di autocolonna, giunto al luogo di tappa e trovatolo occupato dal nemico, quantunque inferiore di forze, con immediata percezione, alto senso del dovere e perizia ammirevole, manovrando elementi di scorta riusciva ad imporsi all'avversario ed a contenerne l'impeto, fino al sopraggiungere di altre forze che ne determinavano la rotta. — Combulcià, 22 giugno 1936-XIV.

Cavanna Luigi di Bernardino e fu Marchetti Giovannina, nato a Varzi (Pavia) il 16 luglio 1908, sottotenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone fucilieri avanzato, durante un aspro combattimento, incurante del pericolo, si spingeva arditamente in terreno scoperto e battuto da intenso fuoco avversario, per agire più efficacemente sul nemico, dando esempio di perizia e coraggio. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

De Lucia Alfredo di Paolo e di Catalano Giuseppina, nato a Valcinni (Matera) il 1° marzo 1901, tenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, in combattimento, coordinava con capacità e con efficaci risultati, il fuoco delle sue armi. Fatto segno ad intense raffiche nemiche, continuava serenamente la sua azione, dando ammirevole prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Di Bacco Attilio di Liberato e di Pizzoferrato Francesca, nato a Pratola Peligna (Aquila) il 6 marzo 1913, camicia nera del III battaglione CC. NN. d'Africa (*alla memoria*). — In un attacco operato dai ribelli in forze contro il proprio reparto, si portava in posizione avanzata per meglio assolvere il proprio compito ed incurante del vivo fuoco nemico, reagiva animosamente contribuendo a contenere e poi a stroncare l'azione avversaria. Nel valoroso atto immolava la sua giovane vita. Esempio di elette virtù militari. — Aricciò, 21 febbraio 1937-XV.

Ganci Antonino fu Vincenzo e di Randazzo Maria Grazia, nato a Alia (Palermo) il 25 gennaio 1899, tenente s. p. e. del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia in avanguardia, saputo che il grosso della colonna era fortemente impegnato, con ammirevole slancio ed iniziativa, occupava opportune posizioni, infliggendo gravi perdite all'avversario, efficacemente contribuendo al successo, dando prova di alte virtù militari. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Mancini Alfredo di Emanuele e di Pietropaolo Domenica, nato a Roma il 29 luglio 1893, maresciallo maggiore (70308) del 1° battaglione arabo-somalo. — Sotto intenso fuoco nemico, con ammirevole slancio e sprezzo del pericolo, si portava tra i primi sulla linea del combattimento, gareggiando in ardire con gli ascari. Ferito un tiratore di arma leggera, lo sostituiva immediatamente, dando prova di calma e di alto senso del dovere. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Mosaner Giulio fu Carlo e di Brugnara Regina, nato a Verla di Giovo (Trento) il 27 agosto 1907, sottotenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, sotto violento fuoco, audacemente conduceva i suoi uomini all'attacco, in terreno insidioso e difficile. Scorti forti nuclei nemici nascosti, alla testa dei più animosi li attaccava e li eliminava, efficacemente contribuendo, con la sua iniziativa ed il suo coraggio, al conseguimento del successo. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Nicolais Rocco di Michele e di Chiappari Elisa, nato a Torino il 1° febbraio 1911, tenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, durante un aspro combattimento, noncurante del violento fuoco avversario, trascinava il suo plotone in posizione esposta ma dalla quale poteva battere più efficacemente il nemico. Respingeva decisamente una minaccia di infiltrazione, dimostrandosi ardimentoso e capace. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Paolucci Adamo di Atanasio e di Buzzetti Matilde, nato a Vill'Albese (Como) il 26 giugno 1913, sottotenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, in testa ai propri uomini, muoveva arditamente all'attacco di salda posizione nemica, superando notevoli difficoltà di terreno, sotto nutrito fuoco avversario. Raggiunto l'obiettivo, proseguiva animosamente nell'azione, minacciando il nemico alle spalle e determinandone la fuga. — Monte Abdulla, 25 giugno 1936-XIV.

Perrotti Ermanno fu Nicola e di Mancini Consiglia, nato a S. Severo (Foggia) il 4 novembre 1903, tenente s. p. e. del 1° battaglione arabo-somalo. — Attraverso zone fortemente battute dal fuoco nemico, raggiunti nostri esploratori e bande indigene, ne assumeva il comando, conducendoli arditamente all'attacco. Incaricato successivamente di snidare gruppi di armati, che, protetti dal terreno, continuavano ad ostacolare col fuoco l'avanzata dei nostri reparti, li affrontava decisamente a colpi di bombe a mano e baionetta e li riduceva al silenzio, dando prova di coraggio, ed elevato spirito aggressivo. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Calzetti Cesare di Veraldo e di Grazia Elda, nato a Parma il 21 novembre 1913, sottotenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, incurante del violento fuoco avversario, portava i propri uomini all'attacco di salde posizioni nemiche che conquistava con decisione ed ardimento, infliggendo al nemico gravi perdite. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Capasso Gennaro di Vincenzo e di Sasso Brigida, nato a Cautano (Benevento) il 20 agosto 1897, primo tenente s. p. e. del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia mitraglieri, in un combattimento contro forze ribelli, rapidamente occupava una posizione favorevole e con fuoco preciso infliggeva all'avversario gravi perdite. Per tutta la durata del combattimento, portandosi dall'uno all'altro plotone, ne coordinava l'azione, dando esempio di virtù militari. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Carraro Carlo di Filippo e di Sestili Matilde, nato a Roma l'11 dicembre 1909, sottotenente complemento del 1° gruppo artiglieria cammellata. — Comandante di sezione, in lungo combattimento brillantemente accompagnava col fuoco dei suoi pezzi l'azione dei reparti avanzati. Incurante del pericolo, sempre in posizioni scoperte, animando i suoi artiglieri, dava continue prove di ardimento e coraggio. — Abdulla - Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

De Palo Vincenzo fu Salvatore e di Ungaro Isabella, nato a Bari il 1° gennaio 1900, tenente s. p. e. del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Ufficiale addetto al Comando di un raggruppamento indigeni, durante un lungo combattimento, incaricato di recapitare ordini ed assumere notizie, sprezzante del pericolo, attraversava più volte zone fortemente battute dal tiro nemico, riuscendo di valido ausilio al comandante. — Abdulla - Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Dulio Carlo fu Carlo e di Raggi Maria, nato a Milano il 3 novembre 1903, tenente complemento del VI battaglione arabo-somalo. — Guidava con aggressività e sprezzo del pericolo il proprio plotone all'attacco di forte posizione nemica, riuscendo a minacciare la via di ritirata dell'avversario e determinandone quindi la fuga. — Abdulla - Conduda, 24 giugno 1936-XIV.

Girelli Giovanni di Nicolò e fu Cecchini Anna, nato a Roma il 1° luglio 1909, tenente s. p. e. del VI battaglione arabo-somalo. — Contro nemico tenace, incurante del pericolo, guidava con capacità e slancio l'azione del proprio reparto, efficacemente cooperando al successo. — Abdulla - Conduda, 24 giugno 1936-XIV.

Jovane Alfonso fu Gaetano e di Gambardella Vincenzina, nato a Amalfi il 7 marzo 1909, tenente s. p. e. del VI battaglione arabo-somalo. — Comandante di nucleo esploratori e di bande, assolveva brillantemente i compiti affidatigli, affrontando e superando, con sprezzo del pericolo, le insidie dell'avversario. Durante una violenta azione, portava, di iniziativa e tempestivamente, i suoi uomini su di un fianco del nemico, infliggendogli gravi perdite e ponendolo in fuga, contribuendo così alla riuscita dell'azione. — Abdulla - Conduda, 24 giugno 1936-XIV.

Lanciotti Giovanni di Luigi e di Pomponi Giuseppina, nato a Subiaco (Roma) il 30 gennaio 1910, sergente (33843) della compagnia trasmissioni divisione Libica — Comandante di una stazione R. T. in servizio presso il comando di un raggruppamento truppe indigene, durante un lungo ed aspro combattimento, in terreno difficile e con condizioni atmosferiche avverse, riusciva ad assolvere il suo compito con zelo e sprezzo del pericolo, dimostrando perizia ed ascendente sui dipendenti. — Abdulla - Conduda, 24-25 giugno 1936.

Marini Filippo fu Ludovico e di Savignoni Monica, nato a Messina il 13 aprile 1906, sottotenente s. p. e. del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, coordinava in modo lodevole e con efficaci risultati il fuoco delle sue armi. Fatto segno ad intense raffiche di fuoco, continuava serenamente l'azione, dando prova di ammirevole coraggio. — Pendici di Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Solari Giovanni fu Raffaele e di Costa Giovanna, nato a Genova il 21 ottobre 1902, tenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, in rinforzo ad una compagnia avanzata, esplicava la sua azione di comando con calma e sicurezza, dimostrando grande sprezzo del pericolo nel postare le armi in posizioni avanzate, concorrendo efficacemente alla buona riuscita dell'azione. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Spano Agostino di Fermo e di Torre Enrichetta, nato a Genova il 14 settembre 1910, sottotenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Benchè sofferente, attaccata l'autocolonna che lo trasportava, si poneva alla testa di alcuni ascari, impegnando arditamente l'avversario fino all'arrivo di altri reparti. In successivo combattimento, comandante di plotone avanzato, guidava i suoi uomini sotto intenso fuoco nemico, dando prova di ardimento, capacità e tenacia. — Combulcià - Pendici Monte Conduda, 22-25 giugno 1936-XIV.

Thun di Hocnstein Giorgio di Ernesto e di Monica Contessa Chamare, nato a Preoluc (Boemia) il 18 luglio 1910, tenente complemento del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone comandò di un ruggruppamento indigeni, organizzava ed assicurava con capacità e zelo, il funzionamento dei collegamenti. Sprezzante del pericolo, ripetutamente esponendosi, dava prova di esemplare coraggio. — Abdulla - Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

(3832)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1554.

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110;

Visti i Regi decreti-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2223, 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, 8 luglio 1937-XV, n. 2280, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che aggiornano il predetto Regio decreto-legge, rispettivamente convertiti in legge con le leggi 30 marzo 1936-XIV, n. 622, 10 febbraio 1937-XV, n. 345, 12 maggio 1938-XVI, n. 863, e 17 maggio 1938-XVI, n. 865;

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, concernente la nomina del Nobile Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon a Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1937-XV, n. 240;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, relativo alla istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera », convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2540;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la costituzione, dal 1° giugno 1936-XIV al 15 luglio 1937-XV, di un « Comando di brigata motomeccanizzata », in aggiunta ai Comandi del Regio esercito previsti dal R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, e successive modificazioni.

Art. 2.

E' autorizzata la costituzione dei seguenti Comandi ed Enti del Regio esercito metropolitano, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito stesso:

a) a decorrere dal 1° settembre 1936-XIV:
tre Reggimenti di fanteria carrista;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV:
un Comando truppe Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo;

c) a decorrere dal 1° febbraio 1937-XV:
un Comando di brigata di fanteria divisionale;

d) a decorrere dal 9 maggio 1937-XV:
un Reggimento di fanteria divisionale;
un Ufficio di artiglieria delle truppe dell'Egeo;
un Ufficio lavori del genio delle truppe dell'Egeo;
un Ufficio di sanità delle truppe dell'Egeo;
un Ufficio di commissariato delle truppe dell'Egeo;

e) a decorrere dal 15 luglio 1937-XV:
due Comandi di brigata corazzata;
un Reggimento di fanteria carrista;

f) a decorrere dal 1° agosto 1937-XV:
un Distretto militare;

g) a decorrere dal 1° settembre 1937-XV:
un Distretto militare;

h) a decorrere dal 1° ottobre 1937-XV:
una Direzione di artiglieria;
una Direzione di sanità militare;
una Compagnia di sanità;
una Direzione di commissariato;
una Compagnia di sussistenza;
un Centro automobilistico;

i) a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI:
un Reggimento di artiglieria guardia alla frontiera;

l) a decorrere dal 1° marzo 1938-XVI:
un Reggimento di artiglieria divisionale;

m) a decorrere dal 1° luglio 1938-XVI:
un Comando di divisione di fanteria;
un Reggimento di fanteria divisionale;
un Reggimento di artiglieria divisionale;

n) a decorrere dal 1° settembre 1938-XVI:
sette Comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata;
un Centro studi motorizzazione.

Art. 3.

Sono sanzionati i seguenti cambiamenti di denominazione:

a) del « Reggimento carri armati » di cui all'art. 13, lettera *g*), del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, in « Reggimento di fanteria carrista », a decorrere dal 1° settembre 1936-XIV;

b) di cinque dei dieci « Reggimenti di artiglieria d'armata » di cui all'art. 17, lettera *f*), del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, in « Reggimenti di artiglieria guardia alla frontiera », a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

Art. 4.

I reparti militari speciali sono soppressi.

I militari già incorporati nei reparti stessi sono assegnati ai reparti ordinari, secondo disposizioni del Ministro per la guerra.

Sono abrogati: gli articoli 7 e 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116; i numeri 2 e 3 dell'articolo 26 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447 (convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); l'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395 (convertito in legge con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776); l'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2627 (convertito in legge con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 899); agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847 (convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 505).

L'art. 22 del predetto R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per la guerra saranno emanate le istruzioni per la istituzione e il funzionamento dei reparti di riadattamento militare, preveduti dal primo capoverso dell'art. 5 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116 ».

Art. 5.

L'art. 2 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, relativo alla istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera », è sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI:

« La Guardia alla frontiera è ordinata in:
— comandi di guardia alla frontiera di Corpo d'armata, retti da generali di brigata;
— settori di copertura, retti da colonnelli;
— reggimenti di artiglieria guardia alla frontiera.

« Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori.

« A ciascun reggimento di artiglieria guardia alla frontiera è annesso un deposito misto guardia alla frontiera ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1555.

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari; convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2544;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le predette disposizioni vigenti, in relazione al continuato sviluppo della organizzazione militare territoriale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che reca aggiornamenti alle disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, è sostituito dal seguente:

« Agli enti suddetti sono devolute:
— le predisposizioni relative alla difesa territoriale, in pace (esclusa la parte relativa alle zone di frontiera) e l'attuazione della difesa stessa, in guerra (escluso il territorio dichiarato zona di operazione);
— le questioni di reclutamento e di mobilitazione che non sono dal Ministro per la guerra devolute ai sottocapi di Stato Maggiore intendente per le operazioni e ai Comandi di corpo d'armata e di divisione.

« Ai Comandi di difesa territoriale e di zona militare sono inoltre devoluti rispettivamente, in caso di mobilitazione, tutti i compiti dei Comandi di corpo d'armata e di divisione ».

Art. 2.

L'art. 3 del medesimo Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« A tutta l'organizzazione concernente la difesa territoriale (esclusa in tempo di pace la parte relativa alle zone di frontiera e in tempo di guerra quella relativa al territorio dichiarato zona di operazione) presiede il sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale, direttamente dipendente dal capo di Stato Maggiore del Regio esercito.

« Il sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale ha grado di generale di corpo d'armata o di divisione, fuori quadro o in servizio permanente effettivo ».

Art. 3.

L'art. 4 del medesimo Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« All'ufficio del sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale fanno capo:

— i Comandi di difesa territoriale, per la sola parte concernente la difesa del territorio di loro competenza;

— il Comando M. Dicat e M. da Cos;

— il Comitato centrale interministeriale protezione antiaerea (C. C. I. P. A. A.);

— l'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.).

« L'Ufficio stesso mantiene inoltre relazioni con la Direzione del servizio chimico militare, con le altre Forze armate dello Stato, con le Associazioni di soccorso e con Enti vari per tutte le questioni riflettenti la difesa del territorio (escluse quelle relative all'Esercito di campagna) ».

Art. 4.

L'art. 5 del medesimo Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Ciascun Comando di difesa territoriale dipende dal Comando di corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede e ad esso fa capo per tutto quanto non concerne la difesa del territorio.

« Ciascun Comando di zona militare dipende da un Comando di divisione di fanteria e fa capo al Comando stesso o al Comando di difesa territoriale nella cui circoscrizione ha sede, secondo le materie che saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

« La giurisdizione dei Comandi di difesa territoriale e quella dei Comandi di zona militare è stabilita con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri ».

Art. 5.

L'art. 6 del medesimo Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Ciascun Comando di difesa territoriale è retto, di massima, da un generale di divisione fuori quadro.

« Ciascun Comando di zona militare è retto, di massima, da un generale di brigata fuori quadro ».

Art. 6.

L'art. 7 del medesimo Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Dipendono direttamente:

a) dai Comandi di difesa territoriali: i tribunali militari:

b) dai Comandi di zona militare: i distretti militari, gli stabilimenti militari di pena, enti vari (stabiliti dal Ministro per la guerra) ».

Art. 7.

L'art. 8 del medesimo Regio decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali addetti all'Ufficio del sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale e ai Comandi di difesa territoriale e di zona militare sono tratti, di massima, dai ruoli « fuori quadro », di « mobilitazione » e dalla categoria ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, ferma, per questi ultimi, l'osservanza degli articoli 134 e 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito ».

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1556.

Norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità delle mercedi da parte degli operai dipendenti dallo Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1362;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Vista la legge 28 dicembre 1922, n. 1682;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 96;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 165, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 415;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 402;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 635;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 538;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune norme ed aggiungerne altre, in relazione alla pignorabilità e sequestrabilità ed alle cessioni degli stipendi e delle mercedi dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del titolo I della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono applicabili anche agli impiegati ed ai salariati del Governatorato di Roma, delle Aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati, della Gioventù italiana del Littorio, dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, degli Istituti autonomi per le case popolari e del Consorzio nazionale fra gli Istituti medesimi riconosciuti o costituiti a norma della legge 6 giugno 1935, n. 1129, e del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, e inoltre delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, non che dei relativi istituti collaterali di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa, che sieno anche essi legalmente riconosciuti.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 10, 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e gli articoli 4 e 5 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682.

Art. 3.

Tutti gli impiegati, insegnanti, ufficiali indicati dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, rilasciano ogni mese, a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio lordo mensile.

Tutti gli operai di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, rilasciano ogni mese, sulla loro mercede, in favore di detto Fondo, il contributo di centesimi 50.

I suddetti contributi non sono rimborsabili in nessun caso, eccettuato quello di errata liquidazione.

L'azione per il rimborso dei contributi rilasciati indebitamente per errata liquidazione si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la ritenuta sullo stipendio o la mercede. Tale restituzione avviene senza interessi.

Art. 4.

Per la facoltà di cessione di quote di stipendio o mercede quinquennali o decennali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, modificato dall'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, ed all'art. 2 della medesima legge del 1922 vale anche la stabilità d'impiego o di rapporto di lavoro limitata nel tempo per assunzione o conferma in servizio con contratto a termine, sempre però che l'impiegato od operaio abbia pure diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un qualsiasi trattamento assicurativo. Ma in tal caso la cessione non potrà eccedere il periodo di tempo che al momento dell'operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Il debito per detta cessione, che risulti non pagato alla cessazione dal servizio dell'impiegato o operaio contrattista, si riversa nei modi come all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sull'assegno di quiescenza o di invalidità o sul trattamento assicurativo, non che sull'indennità di licenziamento o con qualsiasi altro titolo, cui l'impiegato od operaio abbia diritto per effetto del contratto di impiego o di lavoro.

Art. 5.

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente può estinguerla mediante il versamento integrale del suo residuo debito.

Sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o di mercede non ancora scaduta, l'Istituto cessionario dovrà concedere lo sconto di interessi pel tempo di cui viene anticipato il rispettivo pagamento, calcolandolo allo stesso saggio al quale fu originariamente accordato il mutuo.

Art. 6.

Trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, può esserne stipulata una nuova con lo stesso o con altro Istituto, nei limiti di somma e di durata consentiti dagli articoli 2 e 3 primo comma del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, 8 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864, 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, modificato con l'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, e dagli articoli 2 e 3 della medesima legge del 1922, a condizione che il ricavo della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione completa della cessione in corso.

In questo caso al cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale rimasta da pagare, più la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui si esegue la restituzione; e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 7.

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o di mercede ceduta, che per qualsiasi motivo non sia stata rilasciata dal debitore alla data della scadenza, è produttiva di interesse a favore dell'Ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo e pel tempo dalla data della scadenza al giorno del rilascio.

Quando l'Ente cessionario sia uno degli Istituti di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, e il mancato rilascio di quote o parti di quote di stipendio o mercede cedute sia stato determinato da una delle cause per le quali interviene il riscatto della cessione da parte del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, sull'importo del riscatto dovuto all'ente cessionario, detto Fondo di garanzia corrisponde altresì l'interesse al saggio come al comma precedente, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto impeditivo, sempre che l'Istituto cessionario faccia pervenire la denuncia del man-

cato pagamento, alla Amministrazione del Fondo, entro novanta giorni da quella data; altrimenti l'interesse viene corrisposto con decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento di detta denuncia.

Il Fondo di garanzia, nel rivalersi, verso il cedente, delle somme pagate in di lui vece, liquida altresì a suo favore, sulle somme stesse, gli interessi al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto stesso, ed al saggio legale civile, dopo tale scadenza.

Art. 8.

Per i segretari comunali i contributi, di cui all'art. 3 del presente decreto, sono dovuti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo quale si indica nel seguente comma e sono liquidati annualmente a carico dei Comuni che ne versano l'importo, con diritto di rivalsa verso i rispettivi segretari.

Per ciascun Comune è base della liquidazione del contributo, lo stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il Comune stesso in rapporto al numero degli abitanti, dalla tabella *A* annessa al testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Per ogni posto di segretario comunale, il contributo viene sempre liquidato per l'intero anno, prescindendosi anche dalle generalità del titolare, come pure dal caso che il titolare sia in aspettativa o in disponibilità o comunque senza stipendio o con stipendio ridotto, non che dal caso che il posto sia vacante, non che pure dal caso che più Comuni, uniti o non in consorzio, si valgano dell'opera di un medesimo segretario comunale.

Il contributo o parte del contributo eventualmente corrispondente a stipendio o parte di stipendio non corrisposto, per vacanza del posto o per disponibilità o per aspettativa o per qualsiasi altro motivo, resta a carico del Comune.

Art. 9.

Per la riscossione dei contributi di cui al precedente art. 8, il Ministero delle finanze, Ufficio del credito agli impiegati ed agli operai dello Stato, emette per ogni anno solare, entro l'aprile dell'anno medesimo, un ruolo generale collettivo a carico dei Comuni di ogni Provincia, che, reso esecutorio dal prefetto della Provincia stessa, viene trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro per il passaggio in riscossione presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Contemporaneamente viene trasmesso a ciascun Comune, un estratto del ruolo, con l'indicazione dell'importo del contributo a suo carico. Il Comune deve versare tale importo in una volta, nel mese di giugno.

Per contributi omessi nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il di cui importo deve essere versato dai Comuni debitori, entro il mese successivo a quello in cui fu emesso il ruolo e notificato l'estratto.

Art. 10.

Quando il segretario comunale fa cessione di una quota dello stipendio, sia a favore di Istituti di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, sia a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, il Ministero delle finanze, Ufficio del credito agli impiegati e agli operai dello Stato, ne fa comunicazione al Comune dal quale il segretario dipende a mezzo lettera raccomandata e questa vale come intimazione ed obbliga il Comune quale debitore ceduto a norma dell'art. 1539 del Codice civile.

Art. 11.

Il Comune ha l'obbligo di trattenere mensilmente, al segretario comunale, la quota di stipendio ceduta e versarla all'Ente cessionario nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui la quota si riferisce.

In caso di ritardo in tale versamento, l'Ente cessionario può esperire azione verso il Comune e, quando il ritardo sia causato da mancato pagamento dello stipendio su cui la quota deve essere trattenuta, l'Ente cessionario può chiedere al prefetto i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Subordinatamente a detta azione contro il Comune, od anche prima se consti che il ritardato versamento sia dovuto ad omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'Ente cessionario può esperire azione contro il segretario comunale e il podestà personalmente e solidalmente responsabili.

Se l'Ente cessionario è il Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, il Ministero delle finanze — Ufficio del credito agli impiegati e salariati dello Stato — oltre ed anche prima che nei modi di cui al presente articolo, può perseguire i crediti di detto Fondo con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

Se il Comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e agli operai dello Stato, nei termini di cui ai precedenti articoli 9 e 11, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'Intendenza di finanza deve ritenerne l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale, o, quando questa non sia disponibile per deleghe ed impegni legali preesistenti e prevalenti, nel versamento della prima rata degli altri proventi comunali, la di cui riscossione sia affidata all'esattore; deve quindi versare le somme ritenute, in favore di detto Fondo di garanzia creditore.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore delle imposte dirette dal predetto obbligo. In tal caso esso deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.

Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione delle imposte dirette e si può procedere contro di lui a termini di legge.

Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del suddetto Fondo creditore.

Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non abbia in riscossione rendite o proventi del Comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, la Intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Art. 13.

Nelle condizioni di cui all'articolo seguente, possono fare cessione di una quota dello stipendio o mercede, in misura non superiore al quinto dell'ammontare netto di tale emolumento e per il periodo di cinque o dieci anni, gli impiegati e salariati del Governatorato di Roma, dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Aziende autonome per servizi pubblici municipalizzati, della Gioventù italiana del Littorio, dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, dell'Opera nazio-

nale per i combattenti, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, delle Casse di risparmio, dei Monti di pegni, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, degli Istituti autonomi per le case popolari e del Consorzio nazionale fra gli istituti medesimi riconosciuti o costituiti a norma della legge 6 giugno 1935, n. 1129, e del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, e inoltre delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè dei relativi Istituti collaterali di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa che sieno anche essi legalmente riconosciuti.

Art. 14.

Per la facoltà di cessione di cui al precedente articolo gli impiegati e salariati debbono avere stabilità di impiego, essere provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed avere diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un trattamento assicurativo.

Vale per detta facoltà di cessione, anche la stabilità d'impiego limitata nel tempo per assunzione o conferma in servizio con contratto a termine. Ma in tal caso la cessione non può eccedere il periodo di tempo che al momento dell'operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Art. 15.

Gli impiegati e salariati degli Enti indicati al precedente art. 13, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativo al contratto d'impiego privato, od anche in base a contratti collettivi di lavoro regolarmente stipulati, depositati e pubblicati ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, possono fare cessione non superiore al quinto dell'ammontare netto dello stipendio o mercede e per il periodo di cinque o di dieci anni, quando sieno addetti a servizi di carattere permanente, sieno provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e nel caso di cessione decennale almeno dieci anni di servizio utile per la indennità prevista dal penultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativo al contratto d'impiego privato oppure dai contratti di lavoro.

Art. 16.

La cessione di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 non può aver luogo che a favore di Istituti indicati all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347.

Le disposizioni dei precedenti articoli 13 a 15 sono estese ai ferrovieri, i quali non godano di un salario od assegno fisso e continuativo anche se dipendenti dello Stato, ed agli operai dello Stato che si trovino nelle stesse condizioni, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella loro categoria.

Art. 17.

Alle cessioni considerate nei precedenti articoli 13 a 16 sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 secondo comma, 6, 7 primo e terzo comma, della legge 30 giugno 1908, n. 335, 5 e 6 del presente decreto, sostituendosi però all'Amministrazione dello Stato, l'Ente od Istituto alla di cui dipendenza l'impiegato o salariato cedente presta servizio.

Per gli impiegati e salariati degli Enti di cui al precedente art. 13 assunti in servizio con le norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativo al contratto d'impiego privato, oppure in base a contratti collettivi di lavoro od anche in base a contratti individuali, nel caso di cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendi o salari estenderà i suoi effetti anche sugli eventuali assegni di quiescenza o di invalidità o trattamenti assicurativi, nonchè sulle indennità previste dal terz'ultimo e del penultimo comma dell'art. 10 di detto decreto-legge del 13 novembre 1924 o che vengano liquidate in base ai contratti di lavoro.

Art. 18.

Il Fondo di garanzia di cui all'art. 31 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864, prende il nome di « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ».

L'Ufficio presso il Ministero delle finanze, che ha la gestione di detto Fondo, prende il nome di « Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato ».

Gli atti diretti a colpire stipendi, pensioni od altri assegni equivalenti, di impiegati e salariati dello Stato, debbono essere notificati giudizialmente all'ispettore generale preposto al detto Ufficio.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Per gli impiegati e salariati di cui al precedente art. 1 le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituite legalmente fino al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione del decreto stesso.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima di detto termine mediante la restituzione della somma capitale ancora dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui si esegue la restituzione; e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 20.

Gli impiegati ed operai dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione del presente decreto hanno raggiunto i 65 anni di età se impiegati, i 60 anni se operai uomini o 55 anni se operai donne, hanno il diritto esteso anche ai loro eredi, di ottenere all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso dei contributi rilasciati a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato in precedenza a norma degli articoli 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e successivamente a norma dell'art. 3 del presente decreto, sempre che durante la loro carriera, non abbiano contratto alcuna cessione ai sensi di dette leggi del 1908 e del 1910 e delle ulteriori disposizioni modificative od aggiuntive.

Tale restituzione avviene senza interessi.

L'azione per detto rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Art. 21.

Il Governo del RE IMPERATORE è autorizzato a raccogliere in testo unico tutte le disposizioni di legge concernenti la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, delle mercedi e delle pensioni e la cessione e la delegazione a riscossione degli stipendi e delle mercedi dei dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche; e ciò con facoltà di inserirvi disposizioni nuove, ove queste sieno necessarie a coordinare le disposizioni vigenti.

Il Governo del RE IMPERATORE provvederà alla compilazione e pubblicazione del regolamento per l'esecuzione di detto testo unico.

I due provvedimenti saranno emanati ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1557.

Modificazione dell'organico degli operai permanenti dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925-IV, n. 2398; 12 maggio 1927-V, n. 817; 7 luglio 1927-V, n. 2035, e 24 luglio 1931-IX, n. 1232, che hanno recato varianti alle tabelle annesse al regolamento suddetto;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla modificazione dell'organico degli operai permanenti dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli operai permanenti dell'Amministrazione della guerra, di cui alla tabella I, lettera *b*), annessa al R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1232, è variato come segue:

Operai dei vari servizi	1° gruppo	n. 219
Operai dei vari servizi	2° gruppo	n. 236
Famigli degli istituti e delle scuole militari	1° gruppo	n. 6
Famigli degli istituti e delle scuole militari	3° gruppo	n. 3

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1938-XVI, n. 1558.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Alfonso Ronchi » con sede in Zocca (Modena).

N. 1558. R. decreto 25 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Alfonso Ronchi », con sede in Zocca (Modena), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 settembre 1938-XVI, n. 1559.

Dichiarazione formale dei fini di n. 39 Confraternite in provincia di Perugia.

N. 1559. R. decreto 2 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 39 Confraternite della provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° ottobre 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Clusio, con sede nel comune di Malles Venosta (Bolzano).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Clusio, con sede nel comune di Malles Venosta (Bolzano), tendente ad ottenere che la azienda sia sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Clusio, con sede nel comune di Malles Venosta (Bolzano), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3847)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 ottobre 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, con sede nel comune di Lanza (Messina).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, avente sede nel comune di Lanza (Messina) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, avente sede nel comune di Lanza (Messina), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 193

del 7 ottobre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,30
Francia (Franco)	51 —
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	4,81
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,39
Danimarca (Corona)	4,0755
Norvegia (Corona)	4,5875
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	356,35
Portogallo (Scudo)	0,8288
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,09
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	70,60
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,675
Id. Id 5 % (1936)	93,35
Rendita 5 % (1935)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,575
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145; numero del certificato provvisorio: 17514. — Consolidato 5 per cento. — Data di emissione: 26 gennaio 1927. — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Potenza. — Intestazione: Viggiano Pietro di Giovanni. — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi ineresse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 settembre 1938 Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3843)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	16913	1855 —	Imperlino Giuseppe fu *Giovanni* minore sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio ved. di Imperlino *Giovanni* dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe fu *Antonio-Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio ved. di Imperlino *Antonio-Giovanni* dom. a Napoli.
Id.	16914	1855 —	Imperlino Eugenio fu *Giovanni* minore ecc., come sopra.	Imperlino Eugenio fu *Antonio-Giovanni* minore ecc., come sopra.
Id.	16908	230 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni* o Antonio-Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca o *Franca* dom. in Napoli; in parti uguali.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni* minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca dom. in Napoli; in parti uguali.
Id.	16915	135 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca ved. Imperlino *Giovanni* dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre Siciliani Francesca ved. Imperlino *Antonio-Giovanni* dom. a Napoli.
Id.	16916	80 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu Antonio-Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Siciliani *Franca* fu Vito-Eugenio ved. Imperlino dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu Antonio-Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Siciliani *Francesca fu Vito-Eugenio* ved. Imperlino dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	552959 567827	17,50 35 —	Gugliermina Emilia di Giovanni, *nubile* dom. a Mollia (Novara).	Gugliermina Emilia di Giovanni, *minore sotto la p. p del padre* dom. a Mollia (Novara).
Id.	682424	105 —	Pastorino *Luigi* di Giambattista dom. a Sassello (Genova).	Pastorino *Costantino-Luigi* ecc., come contro.
Rendita 5 %	60033	925 —	Civico ospedale di Varese (Como) amministrato dalla locale Congregazione di carità; con usufrutto a favore di Tenconi *Vittorina* fu Ambrogio ved. di Colombo Francesco, dom. a Varese fino a quando dura il suo stato vedovile.	Come contro, con usufrutto a favore di Tenconi *Angela* fu Ambrogio ecc., come contro.
Id.	96835	955 —	Congregazione di carità di Varese (Como) con usufrutto come la precedente.	Congregazione di carità di Varese (Como), con usufrutto come la precedente.
Redim. 3,50 %	36366	59,50	Lanteri Giovanna fu Pietro, moglie di Barilaro *Giovanni-Battista* dom. a Triora (Porto Maurizio).	Lanteri *Lianò* Giovanna fu Pietro, moglie di Barilaro *Giovanni-Francesco* dom. a Triora (Porto Maurizio).
Id.	361409	105 —	Cametti Enrichetta fu Pietro, nubile, dom. a Gattinara (Novara).	Cametti Enrichetta fu Pietro nubile, *interdetta sotto la tutela della madre Faretti Domenica ved. Cametti*, dom. a Gattinara (Novara).
Cons. 3,50 %	593049	94,50	Castagneri Antonio fu Battista dom. a Balme (Torino), con ipoteca a favore di Castagneri *Angelo-Giovanni-Antonio* di Antonio.	Castagneri Antonio fu Battista dom. a Balme (Torino), con ipoteca a favore di Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* di Antonio.
Id.	667675	70 —	Castagneri *Angelo-Giovanni-Antonio* di Antonio dom. a Balme (Torino).	Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* di Antonio dom. a Balme (Torino).
Id.	778341	42 —	Castagneri *Angelo-Giovanni-Antonio* fu Antonio dom. a Balme (Torino), con ipoteca per cauzione del titolare quale contabile postelegrafonico.	Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* fu Antonio dom. a Balme (Torino), con ipoteca come contro.
Prest. Naz. 5 %	5658	50 —	Castagneri *Angelo* fu Antonio dom. a Balme (Torino).	Castagneri *Giovanni-Antonio-Angelo* fu Antonio dom. a Balme (Torino).
Cons. 3,50 %	309550	70 —	*Virano Francesca* di Francesco moglie di Cassardo Francesco di Lorenzo dom. a Poirino (Torino).	*Virani Vittoria-Francesca* di Francesco ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	156359	115,15	Santoro Filippetto fu *Amato-Antonio* dom. a Castelnuovo di Conza (Salerno).	Santoro Filippetto fu *Amato-Nicola*, dom. a Castelnuovo di Conza (Salerno).
Id.	324333	56 —	Rivarola *Alfredo-Mario detto Pierino* fu *Gio-Batta-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre Dellepiane Maria fu Antonio ved. Rivarola dom. a Genova.	Rivarola *Alfredo-Delio* fu *Giovanni-Battista* minore, ecc., come contro.
Obbl. Venezia 3,50 %	3464	157,50	Roberti *Michelangelo* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Magliocco* Ida-Bice fu Salvatore ved. Roberti dom. a Fiume.	Roberti *Michele-Angelo* fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre *Magliocca* Ida-Bice, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	120544	353,50	Melchiori *Adele* fu Giuseppe ved. di Tittolo Alessandro Drasch Irene fu Francesco ved. di Bussolon Enrico, Segantini Emilia fu Candido minore sotto la p. p. della madre Tittolo Elisa fu Alessandro ved. di Segantini Candido; Tittolo Ada fu Maria minore sotto la tutela di Melchiori *Adele* fu Giuseppe ved. di Tittolo Alessandro; Melchiori Giorgio, Giuseppe e Guido fu Giuseppe assenti rappresentati dal curatore Tittolo Giovanni fu Alessandro, tutti quali eredi indivisi di Melchiori Giovanni fu Giuseppe. Vincolata d'usufrutto.	Melchiori *Adelia* fu Giuseppe, ved. di Tittolo Alessandro, Drasch Irene fu Francesco ved. di Bussolon Enrico, Segantini Emilia fu Candido minore sotto la p. p. della madre Tittolo Elisa fu Alessandro ved. di Segantini Candido; Tittolo Ada fu Maria minore sotto la tutela di Melchiori *Adelia* fu Giuseppe ved. di Tittolo Alessandro; Melchiori Giorgio, Giuseppe e Guido fu Giuseppe, assenti rappresentati dal curatore Tittolo Giovanni fu Alessandro, tutti quali eredi indivisi di Melchiori Giovanni fu Giuseppe; Vincolata d'usufrutto.
Id.	120895	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	249358	150,50	Papa *Giovanna* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Smirne *Giovannina* fu Luigi ved. Papa dom. in Mondragone (Napoli).	Papa *Giovanni* fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Smirne *Felicia-Maria-Giovanna* fu Luigi ved. Papa, dom. in Mondragone (Napoli).
Id.	408328	70 —	Andreis *Margherita* fu Aurelio, moglie di Ferreri Umberto dom. a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Falconio Giuseppina ved. Andreis Aurelio.	Andreis *Giulia-Margherita* fu Aurelio, moglie di Ferreri Umberto, dom. a Torino; vincolato di usufrutto a favore di Falconio Giuseppina ved. Andreis Aurelio.
Id.	408330	70 —	Andreis *Elidia* fu Aurelio nubile, dom. a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Falconio Giuseppina ved. Andreis Aurelio.	Andreis *Lidia* fu Aurelio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	140434	285 —	*Pulvineo* Antonietta di Gaetano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Teramo.	*Polovineo* Antonietta, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	198135	52,50	Ciancia Adele fu Antonio, dom. a Biella, con usufrutto a Sacchetto *Maria* fu Cosimo moglie di Fusano Felice, dom. a Torino.	Ciancia Adele fu Antonio, dom. a Biella, con usufrutto a Sacchetto *Filomena*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	763623	490 —	Rosso *Teresa* fu Carlo moglie di Marchese Gioan-Matteo detto Mattia, dom. in Odalengo; sottoposta ad ipoteca.	Rosso *Maria-Teresa-Anna* fu Carlo, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	381146	161 —	Farro Giovanna fu Saverio minore sotto la p. p. della madre *Perea* Maria fu Giuseppe ved. Farro, dom. in Roccadaspide (Salerno).	Farro Giovanna fu Saverio minore sotto la p. p. della madre *Prereia* Maria, ecc., come contro.
Id.	292371	1.501,50	Rodano *Maria-Luisa* fu Filippo detta Luigina minore sotto la tutela di Terzuolo Fedele fu Bartolomeo, dom. a Canelli (Alessandria).	Rodano *Luisa* fu Filippo minore, ecc., come contro.
Id.	373824	441 —	Castagnaro *Rosa* di Gaetano minore sotto la p. p. del padre, dom. a Castellana frazione di Petralia Sottana (Palermo).	Castagnaro *Rosalia* detta *Rosa* di Gaetano, ecc., come contro.
Id.	164140	21 —	Come sopra, dom. a Palermo.	Come sopra, dom. a Palermo.
Id.	373823	147 —	Come sopra, con usufrutto a Castagnaro Gaetano di Matteo, dom. a Castellana frazione del comune di Petralia Sottana.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	315939	115,50	Custurone Giuseppina, *Antonietta* e Serafina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Arcuri *Teresina* fu Francesco ved. Custurone, dom. in Laureana di Borello (Reggio Cal.) vincolato di usufrutto a favore di Arcuri *Teresina* fu Francesco ved. di Custurone Francesco.	Custurone Giuseppina, *Maria-Antonietta* e Serafina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Arcuri *Adelina-Teresita* fu Francesco ved. Custurone, dom. in Laureana di Borello (Reggio Cal.), vincolato di usufrutto a favore di Arcuri *Adelina-Teresita* fu Francesco ved. di Custurone Francesco.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	372575	17,50	Custurone Giuseppina, *Antonietta* e Serafina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Arcuri Adelina-Teresita fu Francesco ved. Custurone, vincolata di usufrutto a favore di Arcuri Adelina-Teresita fu Francesco.	Custurone Giuseppina, *Maria-Antonietta* e Serafina fu Francesco minori, ecc., come contro.
Buoni Tesoro nov. 5 %	965 966	5000 — 5000 —	Roberti *Michelangelo* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Magliocco* Ida-Bice ved. di Roberti Nicola, dom. a Formia (Littoria).	Roberti *Michele-Angelo* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Magliocca* Ida-Bice, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	179268 188555	28 — 143,50	*Batacchi Emilio* di Nicola minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como.	*Battacchi Costante-Achille-Emilio* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Como.
Id.	243693	420 —	*Batacchi Emilio-Costante* di Nicola, dom. in Como.	Come sopra.
Cons. 5 % (1861)	116946	400 —	*Siccardi Giovanni*, Anna, Agostino, Ettore, *Fanny* e *Rinaldo* di Giovanni, minori sotto la p p. del padre e prole nascitura di Carrara *Luigia* fu *Bartolomeo*, moglie di quest'ultimo, dom. in Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Carrara *Luigia* fu Bartolomeo ved. di *Siccardi* Giovanni, dom. in Savona.	*Siccardo Stefano-Giovanni*, Anna, Agostino, Ettore, *Francisca* e *Renato-Giuseppe* di Giovanni minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di Carrara *Pasqualina-Luigia* fu *Giovanni*, moglie di quest'ultimo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Carrara *Pasqualina-Luigia* ved. *Siccardo* Giovanni, dom. a Savona.
Redim. 3,50 %	74794	35 —	*Icardo Rosa* fu Serafino moglie di *Cometto* Giovanni-Battista, dom. a Salea fraz. del comune di Campochiesa (Genova).	*Icardi Rosalia* fu Serafino moglie di *Corneto* Gio-Battista, ecc., come contro.
Id.	74795	70 —	*Cometto* Giovanni-Battista, dom. in Salea di Campochiesa (Genova).	*Corneto* Gio-Battista, dom. in Salea di Campochiesa (Genova).
Id.	125667	329 —	Canepa Benedetto di Angelo minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto a favore di Rivera *Maria -Laura-Carlotta* fu *Giovanni-Battista* ved. di Giudice *Pietro-Vincenzo*.
Id.	155882	273 —	Canepa Benedetto di Angelo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice Vincenzo.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	317920	14 —	Canepa Benedetto di Angelo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	340714	157,50	Canepa Benedetto di Angelo, ecc., come la precedente, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	118041	322 —	Giudice Rosetta fu *Vincenzo* moglie di Riccobaldi Gerolamo fu Angelo, dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	155885	273 —	Giudice Rosetta fu *Vincenzo*, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	317918	14 —	Giudice Rosetta fu *Vincenzo* ved. di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo* ved. di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	340718	157,50	Giudice Rosetta fu *Vincenzo* moglie di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Rosetta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Riccobaldi Gerolamo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	118042	322 —	Giudice Antonietta fu *Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, dom. a Camogli, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, dom. a Camogli, con usufrutto come sopra.
Id.	155880	273 —	Giudice *Luigi* fu *Vincenzo*, dom. a Camogli, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, dom, a Camogli, con usufrutto come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	317915	14 —	Giudice *Luigi* fu *Vincenzo*, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, con usufrutto come sopra.
Id.	340715	157,50	Giudice *Luigi* fu *Vincenzo*, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, con usufrutto come sopra.
Id.	125666	329 —	Giudice Vincenzo e Laurina fu Giov.-Battista, minori sotto la p. p. della madre, Maggiolo Margherita ved. Giudice, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118039	322 —	Giudice *Luigi-Faustino* fu *Vincenzo*, con usufrutto a favore di Riviera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice *Faustino-Luigi-Silvio* fu *Pietro-Vincenzo*, con usufrutto come sopra.
Id.	155381	273 —	Giudice Antonietta fu *Vincenzo*, moglie di Fassio Angelo, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto come sopra.
Id.	317919	14 —	Giudice Antonietta fu *Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto, come sopra.
Id.	340717	157,50	Giudice Antonietta fu *Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Giudice Antonietta fu *Pietro-Vincenzo* moglie di Fassio Angelo, con usufrutto come sopra.
Id.	155384	273 —	Giudice Laurina e Vincenzo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu *Luigi* ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	317917	14 —	Giudice Laurina e Vincenzo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Gio-Batta ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	340712	80,50	Giudice Laurina fu Gio. Battista minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	340713	80,50	Giudice Vincenzo fu Giov.-Battista, minore, ecc. come sopra, con usufrutto a favore di Rivera *Laura* fu Giovanni-Battista ved. di Giudice *Vincenzo*.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	33853	420 —	Baroni Adelina fu Ennio, minore sotto la p. p. della madre Lombardi *Maria-Anna* fu Enrico ved. di Baroni Ennio, dom. a Milano.	Baroni Adelina fu Ennio, minore sotto la p. p. della madre Lombardi *Anna-Maria*, ecc., come contro.
Id.	1405	46690 —	Gianotti Romano fu *Felice*, dom. a Torino. (Vincolata).	Gianotti Romano fu *Carlo-Felice*, dom. a Torino. (Vincolata).
Cons. 3,50 %	840941	3783,50	Gianotti Romano fu *Carlo*, dom. a Torino. (Vincolata).	Gianotti Romano fu *Carlo-Felice*, dom. a Torino. (Vincolata).
Id. Id.	334089 348440	14,50 17,50	*De Bernardis Luigi* e Teresa di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Staglieno (Genova), con usufrutto a favore di Boglione Angelo fu Gerolamo.	*Debernardi Angelo* e Teresa di Giuseppe, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3565)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Clusio, con sede nel comune di Malles Venosta (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Clusio, con sede nel comune di Malles Venosta (Bolzano);

Dispone:

Il sig. Giovanni Pichler di Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Clusio, avente sede nel comune di Malles Venosta (Bolzano), ed i signori Nicolò Lechthaler fu Nicolò, Giuseppe Abarth fu Giuseppe e Giovanni Hirschberger fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3848)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, con sede nel comune di Lanza (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, avente sede nel comune di Lanza (Messina), ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme previste dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Mariano Furnari è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, avente sede nel comune di Lanza (Messina), ed i signori Vincenzo Currò fu Natale, Francesco Pagano fu Salvatore e geom. Giuseppe Messina fu Mariano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3864)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1938, n. 12101, col quale si è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso alle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il decreto di pari numero e data, col quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso;

Visto che il dott. Baisi Carlo, ha dichiarato di rinunziare alla condotta di Cervo-S. Bartolomeo, il dott. Armelio Augusto alla condotta di Pietrabruna, il dott. Fazio Giuseppe non ha assunto servizio, nel termine assegnatogli, alla condotta di Taggia, il dott. Giunta Nicolò, ha dichiarato di rinunciare alla condotta di S. Lorenzo al Mare;

Interpellato quest'ultimo ai sensi dell'art. 26, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha dichiarato di accettare la sede di Taggia da lui indicata nella domanda con preferenza in confronto della condotta che gli era stata assegnata;

Considerato che per le restanti condotte devesi provvedere ai sensi del 1° comma del citato art. 6;

Visti gli art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuno segnato, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti stessi:

1. Dott. Giunta Carlo, settimo in graduatoria, condotta comunale Taggia;
2. Dott. Gibelli Sebastiano, nono in graduatoria, condotta comunale Cervo;
3. Mastrangelo Felice, decimo in graduatoria, condotta comunale S. Lorenzo al Mare;
4. Trucchi Luigi, undecimo in graduatoria, condotta comunale Pietrabruna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI.

Il prefetto: DEGLI ATTI

(3826)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 26042-*bis* del 22 luglio 1938-XVI, col quale si designavano i vincitori del concorso a 20 posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Ritenuto che da comunicazioni dei podestà dei relativi Comuni di residenza o da dichiarazioni direttamente pervenute a questo ufficio risulta che i dottori Pietropalli Charmet Giorgio, Riccardi Carlo, Zangheri Carlo, Portalupi Domenico, Manzoni Giovanni, Fraschini Pompeo, Calegari Leopoldo, Daglia Gustavo, Sidoli Emilio, Vitalone Vito, Tricerri Attilio, Pari Bruno, hanno rinunciato alla nomina rispettivamente per le condotte mediche di Rivanazzano, Robbio, Casatisma, Inverno, Gerenzago, Filighera-Genzone, Vistarino-Copiano, Borgoratto, Mormorola-Fortunago, Campospinoso Albaredo-S. Cipriano Po, Parona, Cergnago, Pregola, Semiana;

Che il concorrente Pari dott. Bruno, con sua lettera in data 19 settembre corrente ha dichiarato di rinunciare a tutti i posti che possano essergli proposti in questa Provincia in base alla graduatoria del concorso cui ha partecipato;

Che pertanto occorre designare per le condotte rimaste vacanti i candidati che seguono in graduatoria;
Vista la graduatoria approvata con decreto numero 26042 del 22 luglio 1938-XVI;
Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie e 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le istruzioni impartite dall'on. Ministero con lettera numero 20451.2.44893 del 22 settembre 1937, relativamente all'interpretazione ed applicazione dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

In seguito alle rinuncie alla nomina pei Comuni sottoelencati da parte dei candidati designati vincitori col precedente decreto n. 26042-*bis* del 22 luglio 1938-XVI, i seguenti medici che seguono in graduatoria i rinunciatari sono designati vincitori delle condotte per ciascuno a fianco indicati.

Dott. Riccardi Carlo - Rivanazzano.
Dott. Zangheri Carlo - Robbio.
Dott. Gatti Luigi - Casatisma.
Dott. Manzoni Giovanni - Inverno-Gerenzago.
Dott. Fraschini Pompeo - Filighera-Genzone.
Dott. Calegari Leopoldo - Vistarino-Copiano.
Dott. Bocca Pietro - Borgoratto Mormorola-Fortunago.
Dott. Fiori Carlo Diomede - Campospinoso Albaredo-San Cipriano Po.
Dott. Vitalone Vito - Parona.
Dott. Tricerri Attilio - Cergnago.
Dott. Gioncada Luigi - Pregola.
Dott. Crippa Amleto - Semiana.

I podestà dei Comuni interessati dovranno con raccomandata con ricevuta di ritorno interpellare i candidati designati a dichiarare, entro il termine perentorio di 15 giorni se accettano la nomina nel detto Comune o ad optare per la nomina del detto Comune ove abbiano già accettato la nomina in altro.
Scaduto inutilmente il termine di 15 giorni i medici designati saranno considerati rinunciatari ed i podestà dovranno darne sollecita comunicazione alla Prefettura per le ulteriori designazioni.

Pavia, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

(3828)

REGIA PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visti gli atti del concorso indetto da questa Prefettura con decreto 31 dicembre 1936, n. 21135/3° San., per i posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV nei comuni di Fasano e di Ceglie Messapico (prima e seconda condotta);
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, che ha espletato i suoi lavori in Lecce e la graduatoria da essa formata;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata come segue la graduatoria del concorso per i posti di cui in narrativa:

1. Dott. Russi Salvatore . . . . . . voti 50,672 su 100
2. Dott. De Fazio Michele . . . . . » 49,933 »
3. Dott. Semeraro Giovanni . . . . . » 42,818 »
4. Dott. Suma Antonio . . . . . . » 42,035 »
5. Dott. Del Prete Renato . . . . . » 36,172 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali di questa Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: GHIDOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto di pari data e numero di approvazione della graduatoria del concorso per posti di medico condotto indetto da questa Prefettura con decreto 31 dicembre 1936, n. 21135/3° San., per le sedi vacanti alla data del 30 novembre 1936-XV nei comuni di Fasano e di Ceglie Messapico (prima e seconda condotta);
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso succennato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente indicato:
Dott. Russi Salvatore, per la condotta medica del comune di Fasano.
Dott. De Fazio Michele, per la prima condotta medica del comune di Ceglie Messapico.
Dott. Semeraro Giovanni, per la seconda condotta medica del comune di Ceglie Messapico.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: GHIDOLI.

(3831)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che i dottori Tubino Arturo e Rinaldi Renzo dichiarati vincitori del posto di medico condotto del comune di Lari (frazione Cevoli) non hanno accettato la nomina;
Considerato che i dottori Ricci Guido e Catelli Francesco già nominati con decreto prefettizio 25 luglio c. a. n. 10279, rispettivamente medici condotti del comune di Montescudaio e di S. Luce Orciano hanno optato, il primo per la condotta di Castellina Marittima, resasi vacante per la rinunzia del dott. Leo Levi, ed il secondo per la condotta di Vicopisano, resasi vacante per la rinunzia del dott. Simonelli Ugo;
Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto le sedi sopraindicate;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trovano i dottori Pangrani Piero, Giolai Silla e Vatteroni Domenico;
Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 25 luglio u. s., n. 10279;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati del concorso avanti detto sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata:
1. Dott. Pangrani Piero, condotta di Montescudaio;
2. Dott. Giolai Silla, condotta di Cevoli (Lari);
3. Dott. Vatteroni Domenico, condotta di S. Luce Orciano, (1ª condotta).

I podestà dei rispettivi Comuni sono incaricati, per la parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

(3830)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.